

(AHL.2)



Partners

Avv. Prof. Lorenzo Maria Dentici
Docente di Diritto del Lavoro nell'Università di Palermo
Patrocinante in Cassazione

Palermo, 16 dicembre 2020

Avv. Sergio Capasso
Patrocinante in Cassazione

Avv. Luigi Maini Lo Casto

Egregio sig. avv.
Giuseppe Di Stefano
Presidente di Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a.
Piazza Castelnuovo, 35
90141 Palermo

Associates

Avv. Cinzia Maria Luisa Rizzolo
Avv. Alberto Romano
Avv. Vito Bortiglio
Avv. Giorgio Petta
Avv. Ivana Sansone
Avv. Maria Vinciguerra

Racc. via pec a: serviziansiliarisicilia@pecsoluzioni.it

Oggetto: *adempimenti conseguenti alla sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 652/2020 tra i dott.ri Cottone, Farina e Zagarella e Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a*

Egregio Presidente,

in riscontro alle note con le quali la società ha chiesto ai nostri assistiti la restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado (Tribunale di Palermo, n. 810/2018 del 16 marzo 2018), poi riformata in appello, e delle azione monitorie conseguenti, Le significhiamo quanto segue.

La decisione della Corte distrettuale ci ha non poco sorpresi, giacché la stessa si colloca in totale controtendenza rispetto a consolidati precedenti in materia.

La Corte palermitana ha erroneamente ritenuto di escludere i ricorrenti dal trasferimento d'azienda intercorso tra Multiservizi s.p.a. e Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a. - derivante dall'applicazione dell'art. 20 della l.r. Sicilia n. 11/2010 sul riordino delle società partecipate regionali - in violazione del principio di automaticità del trasferimento d'azienda desumibile dalla disciplina nazionale, attuativa di obblighi comunitari.

Se la sentenza del giudice di primo grado era analitica e ben motivata, quella di secondo grado è ermetica e assertiva; essa decide in totale spregio dei precedenti intervenuti sulla vicenda tra Multiservizi s.p.a. in liquidazione e Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a., sia di merito (Corte d'appello di Palermo, sez. lavoro, 3 aprile 2014, n. 843; 2. Corte d'appello di Palermo, sez. lavoro, 3 aprile 2014, n. 844; 3. Corte di Appello di Palermo, sezione lavoro n. 518 dell'1 luglio 2017), sia di legittimità (Cass., 7 dicembre 2015, n. 24803; Cass., 7 dicembre 2015, n. 24804; Cass., 6 aprile 2016, n. 6693; Cass., 12 aprile 2016, n. 7121; Cass., 12 luglio 2016, n. 14207; Cass., 12 luglio 2016, n. 14208; Cass., 15 luglio 2016, n. 14589; Cass., 18 luglio 2016, n. 14635; Cass., 20 luglio 2016, n. 14854; Cass., 20 luglio 2016, n. 14855; Cass., 20 luglio 2016, n. 14856).

La sentenza di appello appare inoltre viziata dall'omesso esame di un fatto decisivo (ossia la pacifica inclusione dei dirigenti fra gli aventi diritto all'assunzione in Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a.), nonché da un ulteriore vizio inerente l'indebito ampliamento dell'*onus probandi* a carico dei dirigenti.

Per tali ragioni, in data 15 dicembre 2020, nell'interesse dei nostri assistiti è stato notificato ricorso in Cassazione alla pec del procuratore costituito della società, avv. Claudio Alongi; il ricorso è affidato a quattro analitici motivi, il cui attento esame disvela - a nostro avviso - ampi margini di fondatezza.



Alla luce dell'estrema controvertibilità della sentenza di secondo grado e della puntualità delle censure sviluppate nell'impugnazione, chiediamo alla società di soprassedere – allo stato – dal recupero di quanto già versato ai nostri assistiti, attendendo prudenzialmente l'esito del giudizio di legittimità.

Certi che Ella vorrà valutare la superiore proposta, nel restare in attesa di un Suo riscontro, l'occasione ci è gradita per porgerLe i nostri migliori saluti.

avv. prof. Lorenzo Maria Dentici

avv. Luigi Maini Lo Casto